

COMUNE DI REFRONTOLO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante n. 2

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Allegato 2. – Estratti Normativi

PROGETTAZIONE

Paolo Furlanetto
Matteo Gobbo

SINDACO

Loredana Collodel

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Fabio TittoneI

SERVIZIO URBANISTICA

Natale Grotto
Roberto Favero

SEGRETARIO

Rosario Cammilleri

gennaio 2019



Si riportano di seguito gli articoli e le parti oggetto di modifica con la Variante n.2 al PI.

In **blu** il testo inserito

In **rosso** il testo eliminato

NTO - Norme Tecniche Operative

Norme Tecniche Operative

Art. 11. CONTENUTO DEI PIANI ATTUATIVI (P.P. - P.Z. - P.R. - P.di L. - P.I. R.U.eA)

C. Aree strategiche di tutela, riqualificazione e valorizzazione

6. Il Piano degli Interventi individua in tav. 1.2 – "carta della zonizzazione territoriale" tre ambiti che rivestono un'importanza strategica per la tutela, riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane:
 - a) il primo, in recepimento delle indicazioni del PAT, ricomprende le zone a servizi del municipio, della piazza adiacente e dell'area scolastica, oltre al complesso di Villa Battaglia – Spada;
 - b) gli altri due ambiti sono interclusi e/o adiacenti al consolidato urbano, all'interno delle linee preferenziali di sviluppo insediativo previste dal PAT, per essi sono ammesse le destinazioni d'uso previste per le Zone Omogenee di tipo "C".
7. L'ambito a prevalente destinazione a servizi, di cui al precedente punto 1.a, è attuabile previa redazione di PUA convenzionato, realizzabile anche per stralci, eventualmente attivato con le procedure dell'art. 6 della L.r. 11/2004 o attraverso programmi complessi. Potranno essere inoltre attivati accordi con le procedure della L.r. 11/2004 art. 7 ove si tratti di rapporti tra Enti, per gli interventi di rilevante interesse pubblico compatibili con le previsioni del PAT.
8. I due ambiti a destinazione residenziale, di cui al precedente punto 1.b, sono identificati come ambiti preferenziali di edificazione all'interno delle linee preferenziali di sviluppo insediativo previste dal PAT e sono attuabili su istanza dei privati mediante Accordo Pubblico/Privato ex art. 6 della L.r. 11/2004 e PUA convenzionato, realizzabile anche per stralci. Tali ambiti strategici per la valorizzazione delle aree urbane hanno priorità di intervento rispetto alle altre aree inedificate potenzialmente trasformabili previste dal PAT ~~e tra i due ambiti definisce la priorità la prima istanza di Accordo pervenuta in ordine temporale~~, essi potranno essere attuati sino ad esaurimento della capacità edificatoria prevista dal dimensionamento del PAT, **pari a 18.400 mc**, e comunque entro il limite di edificabilità massimo pari a ~~0,75~~ **0,55** mc/mq di superficie territoriale.
9. Per gli ambiti di cui al punto precedente valgono le seguenti disposizioni:
 - a) le aree da conferirsi al Comune per standard primari sono quelle previste dall'art. 31 e 32 della L.R. 11/2004 e successive modifiche, con un minimo di 12,5 mq/ab. di aree per opere di urbanizzazione primaria. La cessione di tali aliquote al Comune unitamente a quelle relative alle secondarie, le quali possono essere monetizzate ai sensi dell'art. 32 L.R. 11/2004 e successive modifiche, nonché la realizzazione delle opere relative viene disciplinata con la convenzione allegata al PUA, gli interventi manutentivi della viabilità sono a carico dei privati.
 - b) Per l'edificazione dovranno essere rispettati i parametri di cui ai punti 5, 6, 7, 8 dell'articolo 22, comma 2°, delle presenti NTO salvo ulteriori precisazioni da indicare nella normativa delle lottizzazioni e nel caso di Piani Attuativi contermini ai centri storici dovrà essere rispettato quanto detto al comma 8°, dell'art. 6 delle presenti norme.
 - c) In particolare dovranno essere rispettati i seguenti indici:
 - indice di edificabilità territoriale massimo: ~~0,75~~ **0,55** mc/mq.
 - altezza degli edifici: ml. 7,50
 - numero massimo dei piani: 2
 - indice di copertura: 30%
 - tipologia edilizia: edifici di tipo isolato, in linea od a schiera o secondo le indicazioni del P.I. contenute nelle tavole alla scala 1:2.000.

- d) L'utilizzazione edificatoria delle aree di nuova previsione è soggetta all'istituto della perequazione nei casi indicati all'Art. 7 delle presenti norme.

Art. 24. SUDDIVISIONE DELLE ZONE "D"

1. Il PI suddivide le zone "D" nelle sottozone D1, D2, D3 secondo le indicazioni della grafia e simbologia regionali unificate per la elaborazione degli strumenti urbanistici, con le seguenti destinazioni ammesse:
 - Zone D1 -Industria, artigianato produttivo e di servizio.
 - Zone D2 -Commercio -direzionalità -artigianato di servizio.
 - Zone D3 -Esercizi pubblici di ristorazione.
2. In applicazione delle disposizioni del PTCP di Treviso, approvato con DGR n. 1153 del 23/03/2010, è disposta la disciplina per le zone produttive definite "ampliabili", rappresentate in tav. 1.2 -"carta della zonizzazione" con la voce di legenda "zone produttive ampliabili", e per le zone produttive definite "non ampliabili", rappresentate in tav. 1.2 -"carta della zonizzazione" con la voce di legenda "zone produttive non ampliabili".

(omissis)

13. All'interno delle aree produttive ampliabili sarà possibile individuare delle suddivisioni da destinarsi ad attività commerciali e di servizio, purché dotate di viabilità di accesso e di standard indipendenti, solo in presenza di uno studio sul sistema della viabilità e di impatto sul traffico, secondo la normativa vigente in materia. Tali attività dovranno essere allocate preferibilmente ai margini delle aree produttive esistenti. La destinazione commerciale e/o servizio, ancorché ottenuta attraverso il cambio d'uso, è comunque subordinata all'istituto della perequazione.
14. Al fine di confermare la vocazione dell'area, riservandone la trasformazione ad uso produttivo, all'interno dell'ATO 2.2, esternamente alle zone di tipo D1 od alle aree a servizi sono ammessi i soli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001. Non è ammessa la nuova edificazione, l'incremento di volume, né la realizzazione di strutture agricolo-produttive. È consentita la realizzazione di opere pubbliche.
15. Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate attività commerciali o produttive, il soggetto interessato deve reperire aree a servizi aventi una superficie minima complessiva non inferiore a quanto previsto all'art. 7 delle presenti NTO e comunque la superficie da destinare ad area a servizi non può essere inferiore a quella prevista dall'articolo 31 della L.r. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione.
16. **È ammessa l'apertura di nuove sale da gioco e sale scommesse (VLT) solamente all'interno delle zone "D" ubicate lungo via Crevada (S.P. n.38). Per l'apertura di tali attività dovranno essere rispettati e garantiti i seguenti requisiti:**
 - **condizione di sorvegliabilità richiesta per esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;**
 - **dotazione di standard edilizi e urbanistici previsti per le destinazioni commerciali ai sensi delle presenti NTO.**

Art. 33. INTERVENTI AMMESSI IN TERRITORIO AGRICOLO

- 1 Le aree appartenenti al territorio agricole, anche dette aree agricole, corrispondenti alle previgenti zone "E" definite dal D. M. 1444/1968, consentono l'impianto e l'esercizio di tutte le attività connesse con l'agricoltura e relazionate alla conduzione del fondo, con l'esclusione di ogni nuovo insediamento o attività di tipo diverso salvo per quanto disposto riguardo al cambio di destinazione d'uso di cui al punto 'h' del successivo comma 3.
- 2 L'utilizzazione edificatoria di tali zone è definita dalla L.r. n. 11/2004 e verificata nel rispetto dei limiti fissati dalla L.R. n. 35/2002, integrata dalle presenti norme.

3 Tali interventi sono:

- a) abitazione degli agricoltori (imprenditore agricolo a titolo principale che conducano l'azienda in forma singola o associata, nonché ai loro familiari fino al 1° grado purché esercitanti l'attività agricola nella medesima azienda, nonché locali ad uso agrituristico, così come definito dalla L.r. 9/1997). La nuova edificazione di abitazioni avviene ai sensi dell'art. 44 L.r. 11/2004 smi;
- b) attrezzature a servizio diretto della produzione (depositi, ricoveri ed officine per macchine, allevamenti, impianti di prima lavorazione dei prodotti agricoli dell'azienda), nonché locali per la vendita di prodotti connessi con l'attività agricola, florovivaistica ed orticola;
- c) attrezzature per lo stallaggio, l'allevamento, il magazzinaggio, le concimaie, i silos, le serre;
- d) infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali e forestali, canali, opere di difesa idraulica e simili;
- e) impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili, antenne telefoniche od altro scopo che necessiti di impianti similari;
- f) serre fisse e serre mobili;
- g) è comunque escluso l'impianto di nuove attività produttive nocive di prima e seconda classe di cui al D.M. 19/11/1981 in tutte le zone;

~~h) il cambio di destinazione d'uso degli edifici è soggetto al combinato disposto degli artt. 43, 44 e 45 della L.r. 11/2004 e dell'art. 3 del DPR 380/2001, e alle seguenti condizioni:~~

- ~~— dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale ed il rispetto delle tradizioni locali;~~
- ~~— nelle sottozone agricole diverse dai nuclei di edificazione diffusa è consentito per gli edifici individuati nelle tavole del PI come "Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola" o come "Manufatti rurali abbandonati e/o dismessi non più funzionali alla conduzione del fondo" di cui al successivo art. 36, fatta salva la possibilità di presentare una relazione agronomica che attesti la non funzionalità al fondo di ulteriori fabbricati dismessi;~~
- ~~— in ogni caso, deve essere privilegiata la funzione residenziale stanziale o stagionale specialmente nel caso vi sia una preesistenza della stessa in un edificio con destinazione mista, in subordine le attività di agriturismo ed eventualmente le piccole attività direzionali e commerciali, quest'ultime connesse esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti del fondo (impianti orticoli, floricoli, ecc.), nonché alla produzione e commercializzazione di prodotti di artigianato locale;~~
- ~~— per gli edifici individuati nelle tavole del PI con grado di protezione fino a 4 compreso, dismessi e/o abbandonati, saranno altresì ammesse particolari destinazioni d'uso quali attività di ristorazione, centro studi o comunque attività di interesse sociale o culturale sempre che vi sia adeguata viabilità esistente, e venga ridotto al minimo l'impatto sull'ambiente, in particolare:
 - ~~○ gli spazi sosta e parcheggio vanno adeguatamente mimetizzati, con l'impiego di siepi ed alberature di essenze locali;~~
 - ~~○ sono vietati sbancamenti e riporti superiori a ml. 1,50 per il ricavo di parcheggi e di nuova viabilità;~~
 - ~~○ vanno assicurati adeguati impianti di depurazione e smaltimento.~~~~

4 Nelle zone agricole sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari significativi, ancorché non individuati nelle tavole di progetto ed individuati nella tavola di analisi 10.8.2. del previgente PRG, qui richiamata.

Essi riguardano particolarmente:

- le opere di protezione e di sostegno
- le recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali
- le strade, carrarecce, percorsi, sentieri
- le rogge, fossi, canali di irrigazioni e di scolo
- le zone con effetto limite
- le alberature distribuite sia in struttura lineare che puntiforme

- i pozzi, le fonti di risorgive, i capitelli, i sacelli votivi.
- 5 E' vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, lavori di terrazzamento o di demolizione, alterazioni di corsi d'acqua, abbattimento di macchie e filari alberati, fatta eccezione per le opere funzionali all'attività agricola e alla difesa del suolo nel qual caso dovrà essere presentata specifica istanza di Permesso di Costruire.
- 6 Le sistemazioni agrarie ~~in collina~~ **nelle ATO collinari** potranno essere assentite con le seguenti modalità:
- le sistemazioni agrarie ~~in collina~~ **nell'ATO collinare 3.1**, per superfici inferiori a 5000 mq., possono comportare lievissime alterazioni del profilo del terreno (fino a 50 cm.), previa comunicazione scritta corredata da planimetria dell'intervento e dall'estratto del PI vigente con evidenziato l'ambito d'intervento da far pervenire almeno 20 giorni prima;
 - le sistemazioni agrarie di collina che comportino movimenti di terra (superiori a 50 cm.):
 - a. piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto;
 - b. planimetria in scala adeguata indicante:
 - i percorsi esistenti o di nuova previsione, fatto salvo l'utilizzo di tipologie e fondo naturale secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica;
 - il sistema di smaltimento delle acque superficiali con particolare attenzione al punto di deflusso verso il bacino imbrifero;
 - c. relazione agronomica con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di impianto arboreo e delle sue caratteristiche (forma di allevamento, sesto d'impianto, tipologia tutori) ed indicazioni della ricomposizione ambientale post-miglioramento fondiario in armonia con l'ambito di appartenenza;
 - d. relazione geologica con documentata la capacità di sgrondo del terreno e degli eventuali drenaggi necessari ad evitare lo scorrimento profondo e superficiale delle acque che risulti dannoso per la stabilità del pendio.
7. Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc), in caso di movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, con le seguenti prescrizioni:
- con pendenze inferiori al 20% sono possibili tutte le sistemazioni (ritocchino, di traverso, girapoggio, ecc.) ad eccezione di gradoni e ciglioni;
 - con pendenza tra il 20% ed il 40%, sono possibili sistemazioni di traverso, a girapoggio;
 - con pendenze oltre il 40% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con 1 o 2 filari per banchina che deve avere larghezza massima di ml. 2,00 e valutata a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario;
 - nel caso di sistemazioni a ritocchino la lunghezza dei filari non deve essere superiore a 100-150 metri, oltre tale dimensione il filare deve essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque devono essere raccolte nei corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.
8. Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono essere previsti elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni oltre i due ettari di superficie; tali elementi possono essere inseriti all'interno dell'arboreto o raccordarsi con le coltivazioni circostanti; in particolare:
- l'interfilare deve essere inerbito entro sei mesi dall'impianto dell'arboreto;
 - le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione;
 - la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accrescimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale;
 - i tutori devono essere preferibilmente in legno utilizzando possibilmente essenze locali come il castagno o la robinia o in calcestruzzo colorato (ossidato).
9. Gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono soggetti alla disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5, come modificato dalla DGR 856/2012.
10. I nuovi interventi edilizi residenziali dovranno rispettare le distanze di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi fissate dalla DGR n. 856/2012.

11. Per l'individuazione dei territori coperti da boschi e foreste, nel caso di non coincidenza tra la previsione grafica del piano riportata in tav.1 e lo stato di fatto, in presenza di una comprovata persistenza storica dello stato dei luoghi, dimostrabile con idonea documentazione probatoria (certificati colturali storici, documentazione fotografica, ecc.), suffragata anche dal Servizio Forestale Regionale e da asseverazione a firma del tecnico progettista comprensiva di VIncA, che escluda qualsiasi possibilità di una avvenuta trasformazione artificiosa preventiva, finalizzata all'accoglimento di una possibile istanza di trasformazione, l'area, che di fatto viene a trovarsi nella situazione colturale a prato permanente, vigneto o altra coltura che preveda la rottura del cotico, può essere confermata o utilizzata per altre colture compatibili con il sottoambito di riferimento.
12. Lungo i corsi d'acqua, demaniali e privati, come disposto dal PAT e dal PATI, è istituita fascia di terreno di m. 30 dall'unghia esterna dell'argine principale dei corsi d'acqua, da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola. Tale distanza si riduce a m. 15 in caso di colture biologiche/biodinamiche certificate condotte con l'utilizzo di macchinari a recupero "antideriva". A tal fine dovrà essere presentato un Atto d'Obbligo preliminare della durata di 15 anni con l'impegno di conduzione biologica e utilizzo di macchinari a recupero "antideriva" sull'intero appezzamento coltivato. In caso di inadempienza dovrà essere espantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura posta nella fascia tra i 15 ml e i 30 ml.
Le presenti disposizioni trovano applicazione anche nel caso di espianto e reimpianto di vigneto/frutteto o altra coltura ambientalmente impattante, con esclusione delle coltivazioni a seminativo che prevedono il solo utilizzo di sostanze fertilizzanti.

Art. 36. COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA AGRICOLA

1. Le schede tecnico normative, le quali costituiscono parte integrante delle presenti norme, sono complete di valutazione agronomica ed urbanistica. Esse individuano le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola. Nella Tav. 1.2 carta della zonizzazione territoriale sono inoltre individuati i manufatti rurali da salvaguardare e valorizzare, censiti e risultati abbandonati o dismessi (vedi apposita nota nella scheda "B" relativa). Per tali fabbricati sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 33, comma 3°, lettera h). Negli edifici così individuati **con scheda "B"** sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione.
2. Non è ammessa l'edificazione di nuovi annessi rustici sul fondo se non vi è variazione della consistenza del fondo stesso, del tipo o dell'entità delle colture praticate nell'azienda agricola nonché del tipo di conduzione della stessa; il tutto andrà opportunamente documentato a seguito di relazione agronomica.
3. **Il cambio di destinazione d'uso, soggetto al combinato disposto degli artt. 43, 44 e 45 della L.r. 11/2004 e dell'art. 3 del DPR 380/2001, è consentito nelle sottozone agricole diverse dai nuclei di edificazione diffusa per gli edifici individuati nelle tavole del PI come "Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola" o come " Manufatti rurali abbandonati e/o dismessi non più funzionali alla conduzione del fondo".**
4. **Il cambio di destinazione d'uso dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale ed il rispetto delle tradizioni locali.**
5. L'utilizzo degli edifici a seguito del cambio di destinazione d'uso deve essere conforme alle norme funzionali alle quali gli stessi vengono destinati. Tutti gli edifici devono essere muniti delle opere igienico-sanitarie di adduzione e/o smaltimento delle acque conformi alle disposizioni di legge. Gli eventuali interventi di allacciamento alle reti di pubblici servizi saranno a cura e spese dei richiedenti.
6. Per tali fabbricati sono ammessi i seguenti interventi edilizi salvo quanto specificato eventualmente nelle suddette schede:
 - a) Per i fabbricati la cui destinazione d'uso prescelta è residenziale: è possibile recuperare l'intero volume dell'edificio sino a raggiungere la volumetria esistente opportunamente documentata in sede di progetto esecutivo. E' prescritta una volumetria minima di mc. 300

per ogni nucleo familiare insediabile salvo per edifici con volume inferiore che possono essere recuperati totalmente. In ogni caso, superfetazioni e volumi precari o pertinenze con caratteristiche di provvisorietà non riguardanti l'impianto originario degli edifici in oggetto anche se di entità considerevole, dovranno essere demoliti e non potranno essere conteggiati nel computo della volumetria esistente per il recupero residenziale precedentemente consentito. Per l'intervento di recupero è prescritto un progetto unitario per ogni unità edilizia autonoma che potrà essere realizzato per stralci funzionali che dovranno essere espressamente individuati negli elaborati progettuali; dovrà far parte integrante di tali elaborati anche il progetto di definitiva sistemazione dell'area di pertinenza. Sugli edifici non più funzionali in cui vengono ricavati alloggi deve essere imposto un vincolo di non alienazione da trascrivere sui pubblici registri a cura del proprietario del fondo agricolo.

- b) Per i fabbricati la cui destinazione d'uso prescelta non è residenziale: è ammesso il recupero dell'intera superficie coperta, senza possibilità di ampliamento della stessa ma avendo cura a che l'intervento di ristrutturazione sia compatibile con le strutture edilizie esistenti e comunque si integri il più possibile nell'ambiente circostante.
7. Per la "costruzione esistente non più funzionale alle esigenze dell'azienda agricola" n. 28 individuata dal PRG previgente è ammesso il recupero in loco di una volumetria pari a 360 mc a destinazione residenziale.
8. **L'individuazione di nuove costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola finalizzata al cambio d'uso è assoggettata alla specifica procedura di Variante "non sostanziale" di cui al successivo art. 77 delle NTO previa presentazione di una relazione agronomica che attesti la non funzionalità al fondo.**

Art. 55. FASCE E ZONE DI RISPETTO E DI TUTELA

1. **Corsi d'acqua.** Le distanze di inedificabilità e di rispetto dei corsi d'acqua sono fissate dal R.D. 523/1904 per i corsi d'acqua naturali, in particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme di distacco delle nuove costruzioni dall'unghia verso campagna dell'arginatura dei corsi d'acqua pubblici:
- **ml. 10,00 per le zone A-B-C-D-aree agricole e F.**
 - ~~—ml. 10,00 per le zone A-B-C~~
 - ~~—ml. 10,00 per le zone D~~
 - ~~—ml. 10,00 per le aree agricole~~
 - ~~—ml. 10,00 per le zone F~~
2. Valgono inoltre le norme di cui all'art. 96, del R.D. 523/1904 di seguito riportate: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti":
- a) la formazione di pescaie, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
 - b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
 - c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
 - d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;
 - e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
 - f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
 - g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la

- convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
 - i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
 - k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
 - l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
 - m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
 - n) lo stabilimento di molini natanti.
3. Zone di tutela. Distanze determinate per le zone di tutela di cui all'art. 41, della L.r. 11/2004, pari a ml. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale dei corsi d'acqua, ovvero dalla proprietà demaniale degli stessi, come individuate in cartografia (Tav. 1.1 - carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 1:5.000), da applicare ~~all'esterno dei centri edificati e delle nuove zone edificabili~~ **nelle zone E e nelle relative sottozone**. All'interno di tali fasce di tutela sono ammessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa specifica di zona, esclusivamente:
- a. interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
 - b. gli ampliamenti necessari per adeguare l'immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente di unità immobiliari esistenti;
 - c. opere pubbliche o di interesse pubblico compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.
- All'interno delle fasce di tutela sono vietate modifiche alla morfologia spondale. Le opere attinenti al regime idraulico e alle derivazioni d'acqua dovranno essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio, mantenendo i profili naturali del terreno, le alberature, le siepi e la vegetazione spondale. Nelle fasce di tutela fluviale sono vietate le livellazioni e le rimodellazioni del terreno agricolo destinato alla piantumazione di nuovo impianto, con particolare riferimento alle incisioni vallive del torrente Lierza. All'interno delle fasce di tutela dovrà altresì essere assicurato il principio di invarianza idraulica;
- Tali fasce concorrono alla determinazione della volumetria edificabile nella zona limitrofa, fatte salve limitazioni specifiche previste per ogni singola zona.
4. Nelle zone di tutela indicate graficamente per la parte esterna alla fascia di rispetto di cui al comma 1°, potrà essere concesso una sola volta, entro il periodo di validità del presente strumento urbanistico, un ampliamento nei limiti e con le modalità previste dalla Legge Regionale 11/2004 agli artt. 43-44-45.

(omissis)

Art. 56. ZONE A VINCOLO AMBIENTALE-PAESAGGISTICO

1. Nella tavola 1.1 – “carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” -sono individuate le aree di particolare valore paesaggistico; esse comprendono le zone vincolate ai sensi della L. n. 431 del 08/08/1985, ora D. Lgs. n. 42/2004:
 - aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. n. 42/2004, art. 136);
 - fascia di 150 metri dai fiumi, torrenti corsi d'acqua (D. Lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. c);
 - territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. g).
2. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico è richiesta una S.C.I.A. con le seguenti due modalità per la richiesta di autorizzazione :
 - a. relazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, nei seguenti casi riportati nell'allegato 1 al citato decreto:
 - realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
 - realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume 10

- mc).
- manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq.
 - b. per le fattispecie non ricadenti nelle casistiche di cui alla precedente lett.a. o comunque non ricadenti nelle casistiche riportate nell'allegato I al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, è fatto obbligo la redazione di relazione paesaggistica ordinaria.
3. Nei territori individuati in tav. 1.1 -"carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" come "vincolo paesaggistico -territori coperti da foreste e boschi" è vietata l'apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di accesso a fondi ed edifici esistenti, da autorizzare previo parere favorevole degli enti competenti. È altresì vietata la riconversione in altre colture.
- 3bis In conformità con l'art. 33 comma 11, nel caso di non coincidenza tra la previsione grafica del piano riportata in tav.1 e lo stato di fatto, in presenza di una comprovata persistenza storica dello stato dei luoghi, dimostrabile con idonea documentazione probatoria (certificati colturali storici, documentazione fotografica, ecc.), suffragata anche dal Servizio Forestale Regionale e da asseverazione a firma del tecnico progettista comprensiva di VlnCA, che escluda qualsiasi possibilità di una avvenuta trasformazione artificiosa preventiva, finalizzata all'accoglimento di una possibile istanza di trasformazione, l'area, che di fatto viene a trovarsi nella situazione colturale a prato permanente, vigneto o altra coltura che preveda la rottura del cotico, può essere confermata o utilizzata per altre colture compatibili con il sottoambito di riferimento.**
- 4. Nei territori coperti da foreste e boschi sono comunque consentiti gli interventi di forestazione e riforestazione e le opere di sistemazione idrogeologica ed idraulica nonché gli interventi straordinari e necessari a far fronte a situazioni di emergenza, quali incendi, incidenti, schianti, attacchi parassitari, ecc..
 - 5. La riconversione colturale in vigneto e/o frutteto, ove ammessa ai sensi di legge, dovrà essere realizzata a condizione che gli interventi di rimboschimento compensativo o di miglioramento boschivo vengano effettuati in ambiti limitrofi, favorendo la ricostituzione del bosco originario ed il rafforzamento dei corridoi ecologici esistenti o a potenziamento delle eventuali aree a bosco, a macchia boscata o a riforestazione. ~~Il P.I. vieterà~~ **È vietato** in ogni caso su tali aree la riconversione colturale in seminativo. In tutti gli interventi che prevedono la riduzione della parte boscata ~~il P.I. si~~ dovrà in ogni caso prevedere l'obbligo di conservazione di esemplari di alto fusto e di siepi all'interno dei coltivi.
 - 6. Nella citata Tav. 1.1 sono inoltre riportati gli ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19, PTRC).

ART. 59 BIS. PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

- 1. ~~Il P.I. precisa, sulla base di uno specifico approfondimento geologico, rispetto alla Tav. 3 "carta delle Fragilità" del PAT, la classificazione del territorio in base alla compatibilità geologica delle aree ai fini dell'edificabilità definendo le seguenti categorie con relativo grado di penalità ai fini edificatori, come indicate nella "Carta della compatibilità geologica" allegata allo studio geologico del P.I:~~
Il PAT, nella Carta della Fragilità, sulla base delle indagini di carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico, classifica il territorio comunale in
 - a. aree idonee;
 - b. aree idonee a condizione – zone collinari;
 - c. aree idonee a condizione – carsismo diffuso;
 - d. aree idonee a condizione – esondabile o a ristagno idrico;
 - e. aree non idonee.
- 2. ~~Ciascun intervento sarà dotato di specifica relazione geologica come previsto dalla Ai sensi della~~ **Ciascun intervento sarà dotato di specifica relazione geologica come previsto dalla Ai** ~~sensi della~~ **circ. Reg. 05.04.2000, n. 9 "Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private, obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 14.01.2008".**
- 2. Per l'utilizzo delle aree idonee **valgono le prescrizioni di cui al comma 12 art. 15 delle NT del PAT.** ~~non vi sono limiti e problemi particolari per la normale edificabilità fatta salva un'indagine puntuale delle caratteristiche geologiche e geomeccaniche dei terreni. In particolare, nei terreni in pendio deve essere verificata la posizione degli edifici e la stabilità d'insieme dei terreni di fondazione nel contesto della morfologia dei luoghi.~~

3. Per le aree idonee a condizione valgono in particolare le **seguenti** prescrizioni **di cui al comma 13 art. 15 delle NT del PAT.**
- ~~Zona collinare: per ogni intervento edilizio inserito in questo contesto è richiesta una verifica ed un controllo puntuale delle condizioni di stabilità dei terreni, delle loro caratteristiche geotecniche, dell'interferenza delle acque sotterranee e dei fattori che possono provocare rischi o incrementi dell'intensità sismica. In alcuni casi andrà verificato se risultano necessarie opere di sistemazione idrogeologica anche al di fuori delle singole aree.~~
 - ~~Zone a carsismo diffuso: trattandosi in parte di una zona già occupata dal nucleo storico dell'abitato di Refrontolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di diffusi fenomeni di carsismo andrà evitato qualsiasi intervento edilizio in corrispondenza di depressioni quali doline o uvale. Al di fuori dei tratti dove queste sono evidenti, oltre alle normali indagini di carattere geotecnico, geomorfologico ed idrogeologico dovrà essere puntualmente verificata l'assenza di cavità sepolte.~~
 - ~~Zone esondabili o a ristagno idrico: quest'area è limitata alla zona produttiva presente in corrispondenza del limite meridionale del territorio comunale in destra idrografica rispetto al torrente Crevada ed a nord del torrente "Rio Bianco". Oltre alle normali indagini in questo tratto dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e la potenziale possibilità di esondazione.~~
4. Nelle aree non idonee non è consentito nessun intervento di nuova costruzione. **Per gli edifici esistenti valgono le prescrizioni di cui al al comma 14 art. 15 delle NT del PAT** Ricostruzioni di edifici esistenti, modesti ampliamenti, potranno essere assentiti previa approfondita indagine di compatibilità con le condizioni geologico-geomorfologiche delle singole aree. Sono consentiti solo gli interventi in grado di migliorare le attuali condizioni di stabilità o di rischio idraulico e/o di mitigarli.
5. **Per le Nelle** aree individuate come *esondabili o a ristagno idrico* **si richiamano le disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17 dell'art. 15 delle NT del PAT.** ~~non possono essere effettuate nuove edificazioni prima che non sia stata rimossa (e previo accertamento in merito da parte del Comune e/o Ente competente) la causa di tali problematiche. Ciò potrà avvenire:~~
- a. ~~da parte dell'attuatore dell'intervento di urbanizzazione e/o di edificazione, specie per interventi di modesta entità, quale risagomatura fossi privati, sostituzione ed adeguamento tombotti, ecc.;~~
 - b. ~~da parte di Enti (Comune, Genio Civile, ecc.) per interventi più sostanziali, con possibilità di compartecipazione da parte del privato.~~
6. I piani aziendali agricolo-produttivi in zona a rischio idraulico e idrogeologico ovvero di frana dovranno essere corredati dalla previsione degli interventi necessari per il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico (**art. 15 comma 17 NT del PAT**).
7. Le nuove infrastrutture viarie sono soggette a previa analisi idraulica che ne verifichi gli effetti sul sistema idrografico, sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni (**art. 15 comma 18 NT del PAT**).
8. Tutte le nuove abitazioni in ambiti interessati dalla presenza di Radon nel suolo dovranno assicurare una perfetta impermeabilità dei locali interrati ed una ventilazione dei vespai sottostanti alle platee con apposite canalizzazioni che portino all'aperto. In caso di ristrutturazione dovrà essere garantita la massima impermeabilizzazione e ventilazione naturale dei piani interrati (**art. 15 comma 19 NT del PAT**).
9. Sono fatte salve ed impregiudicate le situazioni e le scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.
10. Per gli interventi previsti nell'ambito delle zone a maggior rischio idraulico, valgono le specifiche indicazioni riportate dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) di cui al successivo articolo 59 quinquies.

Art. 60. RETI ECOLOGICHE E TUTELA DEI VALORI NATURALISTICI

1. Il PI individua, in recepimento del PAT, gli elementi costitutivi della rete ecologica locale, con le corrispondenti disposizioni di tutela e regolamentazione delle trasformazioni, così distinti:
- aree nucleo
 - aree di connessione naturalistica (aree di completamento del nucleo e buffer zones)
 - corridoi ecologici

- varchi
- 2. Sono altresì disciplinati i corsi d'acqua quali particolari contesti caratterizzati da pregio naturalistico e paesaggistico.
- 3. Presso tutti gli elementi precedentemente elencati sono vietate attività e interventi che possono comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali, a titolo esemplificativo: cave di qualsiasi tipo, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua, scavi e movimenti di terra in genere non autorizzati dall'Ente comunale, allevamenti zootecnici intensivi.
- 4. Presso tutti gli elementi precedentemente elencati è inoltre vietato:
 - illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
 - formare nuovi sentieri;
 - realizzare nuove edificazioni sparse;
 - realizzare coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.
- 5. Sono ammessi esclusivamente:
 - riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;
 - dotazione delle strade esistenti o di nuova previsione di sistemi per l'attraversamento della fauna;
 - riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
 - interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
 - interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
 - interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico.
- 6. Gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con il piano aziendale approvato, con gli esiti della VInCA e comunque soggetti a compensazione, fatte salve le disposizioni di legge sovraordinate.
- 7. Nelle parti boscate di ogni area di tutela, **fatto salvo quanto ammesso dal comma 3bis dell'art. 56 delle presenti NTO**, è vietata la riconversione colturale che preveda l'eliminazione e la sostituzione del bosco nei seguenti casi:
 - a. boschi su scarpata e versanti con pendenza maggiore al 30%;
 - b. quando venga compromessa l'integrità del bosco innescando processi di frammentazione della matrice;
 - c. nel caso di interventi che determinino l'interruzione di un corridoio ecologico principale o secondario.
- 8. Sulla base delle disposizioni del PTCP di Treviso, dovrà essere verificata la dotazione del territorio comunale di almeno un albero autoctono ad alto fusto per residente.
- 9. **Le attività finalizzate a** ~~Per~~ migliorare la qualità attuale delle acque superficiali nella rete dei fossi e canali irrigui e di bonifica ~~il P.I. dovrà individuare~~, **vengono svolte** in accordo con il Consorzio di Bonifica, modalità e incentivi per l'impianto di vegetazione spondale sul lato soleggiato di fossi e canali, oltre alla formazione di bacini di fitodepurazione che intercettino le acque reflue.
- 10. In occasione di interventi di trasformazione agraria, ~~il P.I. dovrà incentivare~~ **dovranno essere incentivate** le piantagioni a filare e le siepi lungo i corsi d'acqua destinando a ciò fondi o sgravi contributivi adeguati.
- 11. ~~Il P.I. dovrà tutelare i~~ corsi d'acqua **dovranno essere salvaguardati** sotto il profilo ambientale individuando e limitando le potenziali fonti di apporti inquinanti.

(omissis)

Corsi d'acqua e formazioni riparie.

- 26. Tutti gli interventi dovranno essere orientati al mantenimento delle fasce vegetate esistenti e incentivato il loro potenziamento o nuovo impianto, nel rispetto della funzionalità idraulica dei corpi idrici.
- 27. Lungo i corsi d'acqua, **demaniali e privati, come disposto dal PAT e dal PATI**, ~~e nelle zone classificate come agricole~~ è **auspicabile prescritto** il mantenimento di una fascia di terreno di m. 30 dall'unghia esterna dell'argine principale, ~~ovvero dalla proprietà demaniale degli stessi~~, da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine

agricola. Tale distanza si riduce a m. 15 in caso di presenza di colture biologiche/biodinamiche certificate condotte con l' ~~e-di~~ utilizzo di macchinari a recupero "antideriva". A tal fine dovrà essere presentato un Atto d'Obbligo preliminare della durata di 15 anni con l'impegno di conduzione biologica e di utilizzo di macchinari a recupero "antideriva" sull'intero appezzamento coltivato. In caso di inadempienza dovrà essere espiantata la porzione di vigneto/frutteto o altra coltura posta nella fascia tra i 15 ml e i 30 ml;

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche nel caso di espianto e reimpianto di vigneto/frutteto o altra coltura ambientalmente impattante, con esclusione delle coltivazioni a seminativo che prevedono il solo utilizzo di sostanze fertilizzanti.

28. Lungo i corsi d'acqua è prescritto il mantenimento degli apparati spondali in condizioni di naturalità evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi. Inoltre, le parti boscate dovranno essere mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per consentire il deflusso dell'acqua.
29. Lungo i corsi d'acqua è disposto che nelle opere di difesa idraulica si faccia uso di interventi di consolidamento basati sulla bioingegneria e che interventi volti a arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità geologico-naturalistiche di particolare interesse conservino prioritariamente tali singolarità anche accettando modesti fenomeni di dissesto, a condizione che non risultino pericolosi per la pubblica incolumità, per i coltivi, o tali da arrecare danni a persone e cose conseguenti ad eventuali esondazioni, a ristagni idrici, ovvero a problematiche connesse al deflusso delle acque, nell'obiettivo di preservare la morfologia del terreno ed i micro habitat spondali.
30. Sono comunque salve e sovraordinate le disposizioni inerenti il controllo del rischio idrogeologico

(omissis)

Articolo 77 POTERI DI DEROGA - VARIANTI "NON SOSTANZIALI"

1. **Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, previa delibera del Consiglio Comunale, nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare dell'articolo 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti NTO, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico.**
2. **Sono soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore iter di approvazione, le varianti al PI riguardanti le seguenti modifiche "non sostanziali":**
 - a) **la perimetrazione delle UMI e delle zone soggette a PU;**
 - b) **le Schede Normative allegate alle presenti NTO, purché senza alterazione della capacità edificatoria e degli standard minimi;**
 - c) **l'assegnazione e la modifica dei gradi di protezione previsti dalle presenti norme, con esclusione dei gradi di protezione 1 e 2 definiti dall'art. 16 delle NTO;**
 - d) **i parametri e le specifiche destinazioni delle zone F;**
 - e) **i contenuti tipologici e morfologici;**
 - f) **le disposizioni contenute nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;**
 - g) **riconoscimento e determinazione di Crediti Edilizi ai sensi dell'art. 63 delle presenti NTO e dell'art. 25 comma 3 della LR 14/2017.**
3. **Sono altresì soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore approvazione superiore, le modifiche di cui ai seguenti articoli che non comportano aumento della capacità edificatoria:**
 - **art. 32. EDIFICI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ESISTENTI IN ZONA IMPROPRIA (Schedatura); Sono esclusi da tale procedimento le schedature che prevedano interventi di recupero con demolizione/ricostruzione e/o la riorganizzazione spaziale dell'ambito;**
 - **art. 36, COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA AGRICOLA (individuazione cartografica e schedatura);**
 - **Art. 68. TIPOLOGIE EDILIZIE NUOVE;**
 - **Art. 69. PRESCRIZIONI PARTICOLARI.**